

e un'offerta di servizi di accesso bitstream su fibra – con prezzi definiti a livello nazionale – le cui condizioni tecniche ed economiche sono soggette ad approvazione da parte dell'Autorità, secondo quanto specificato nel presente provvedimento.

3. Contestualmente all'adozione della presente delibera, l'Autorità ritiene necessario avviare il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso alla rete in fibra, al fine di agevolare il processo di implementazione dei servizi, definire le eventuali divergenze operative che dovessero sorgere tra gli operatori e risolvere eventuali problematiche di carattere tecnico. In particolare, l'attività di monitoraggio sarà finalizzata a: *i)* promuovere e monitorare la fase di avvio dei servizi su fibra, con particolare attenzione ai processi di interazione tra gli operatori, anche con riferimento alle tematiche del coinvestimento e del risk sharing nello sviluppo di reti NGA; *ii)* acquisire dagli operatori eventuali richieste di interpretazione della regolamentazione vigente o di intervento in relazione a comportamenti che si rivelassero ostativi del processo di implementazione dei servizi di accesso su fibra; *iii)* verificare il funzionamento degli studi di fattibilità e del meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso, di cui all'art. 14 e all'art. 21, con particolare riferimento all'entità delle richieste avanzate dagli operatori ed alla conseguente proporzionalità dell'obbligo formulato per Telecom Italia, avvalendosi anche delle informazioni contenute nel sistema informatizzato relativo alle infrastrutture in rete di accesso di cui all'art. 19.

4. Successivamente all'adozione della presente delibera, l'Autorità avvierà un procedimento volto a valutare l'impatto regolamentare dell'introduzione di nuove tecniche trasmissive, quali ad esempio il vectoring, nello sviluppo delle reti di nuova generazione. In tale contesto, sulla scorta degli orientamenti della Commissione europea, saranno riesaminati gli obblighi attualmente vigenti in capo a Telecom Italia, con specifico riferimento alla fornitura del sub loop unbundling.

5. Successivamente all'adozione della presente delibera, l'Autorità avvierà un procedimento volto a valutare la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete, sulla base della disciplina comunitaria e nazionale in materia.

6. Si pone infine la necessità di svolgere un procedimento per la formulazione delle linee guida per la definizione e la valorizzazione dei trasferimenti interni dei servizi di accesso in fibra, nonché dei relativi contratti di servizio, appartenenti sia al mercato n. 4 che al mercato n. 5. Nell'ambito di tale procedimento, saranno definite le metodologie ed i criteri per la verifica dell'equivalenza tra i prezzi di trasferimento interno (transfer charge) di Telecom Italia ed i prezzi praticati agli altri operatori nella fornitura dei servizi wholesale, in linea con quanto stabilito dalla delibera n. 678/11/CONS.

7. Per qualsiasi altro aspetto riguardante la fornitura dei servizi di accesso oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest'ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nella delibera n. 731/09/CONS e nelle altre delibere di questa Autorità.

Il presente provvedimento è notificato a Telecom Italia S.p.A. nonché trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (art. 135, comma 1, lettera *b)*, e 119 del codice del processo amministrativo).

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 11 gennaio 2012

Il presidente: CALABRÒ

I commissari-relatori: D'ANGELO - MANNONI

12A00784

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 settembre 2011.

Definanziamento degli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2000-2006. Rapporto intermedio sulle verifiche svolte in attuazione della delibera CIPE n. 79/2010. (Deliberazione n. 80/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che ha trasferito al Ministero dello sviluppo eco-



nomico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato articolo 61;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ed in particolare l'articolo 16 della stessa legge, che, in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, tra l'altro, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tra le quali è compresa la Missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale», alla quale afferisce il FAS;

Visto inoltre l'articolo 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della richiamata legge n. 42/2009 e in particolare l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 con il quale, in attuazione del richiamato articolo 7, commi 26 e 27, della legge n. 122/2010 è stato conferito al Ministro per i rapporti con le Regioni l'incarico in materia di coesione territoriale;


Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FAS e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (obiettivo 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

Visto in particolare il punto 2 della citata delibera n. 79/2010 che ha previsto un'attività di monitoraggio e verifica per gli interventi finanziati con risorse FAS al fine di evidenziare e, ove possibile, superare eventuali criticità in fase di attivazione e/o attuazione degli stessi interventi, affidando tale compito al Ministero dello sviluppo economico, Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Considerato che il citato punto 2 prevede inoltre che, sulla base degli esiti delle verifiche svolte, le Amministrazioni titolari valutino l'eventuale defianziamento ovvero l'assunzione di azioni correttive relativamente agli interventi incagliati e che, in mancanza, sia l'UVER ad individuare gli interventi per i quali non risulti possibile rimuovere le relative criticità, ai fini della proposta, a questo Comitato, concernente la riduzione delle pregresse assegnazioni a favore delle dette Amministrazioni per un importo pari alle risorse FAS allocate sugli interventi stessi, risorse da riprogrammare ai sensi del punto 3 della delibera n. 79/2010;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U. n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013;

Vista la nota del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale n. 3147/Gab/270-3 del 28 settembre 2011 con la quale è stato trasmesso il rapporto intermedio elaborato dall'UVER concernente gli esiti della prima fase dell'attività di ricognizione svolta in attuazione del citato punto 2 della delibera n. 79/2010 ed è stato altresì proposto, tenuto conto della volontà espressa da parte delle Amministrazioni titolari al termine del processo di verifica, il defianziamento di 26 interventi (quota FAS pari a 96,4 milioni di euro) e la riduzione delle assegnazioni di 89 interventi (quota FAS di 349,6 milioni) rimasti in situazioni di criticità senza possibilità di azioni



correttive, come indicato nella tavola 4 e negli allegati 3 e 4 del medesimo rapporto intermedio;

Considerato che dal richiamato Rapporto intermedio predisposto dall'UVER emerge che è tuttora in corso la ricognizione su una parte degli interventi individuati (c.d. primo blocco, seconda fase) che saranno oggetto di un successivo rapporto di verifica;

Considerato inoltre che la proposta concerne anche le modalità operative per il proseguimento dell'attività di verifica di cui alla delibera n. 79/2010 per un secondo blocco di interventi e prevede altresì, allo scopo di rendere più sistematica la detta attività di verifica, l'individuazione di un terzo blocco di interventi finanziati con le risorse del FAS 2000-2006 da sottoporre a verifica, con modalità, principi e criteri analoghi a quelli adottati con la delibera n.79/2010;

Ritenuto opportuno che il definanziamento, in coerenza con quanto previsto dalla delibera n. 79/2010, si applichi anche agli ulteriori 226 interventi indicati nell'allegato 2 del rapporto UVER (quota FAS pari a 334,1 milioni di euro) per i quali è stata registrata, all'aggiornamento dei dati al 30 giugno 2010, la volontà delle Amministrazioni titolari di procedere al definanziamento;

Considerato che le risorse definanziate saranno riprogrammate da questo Comitato secondo i criteri previsti dalle richiamate delibere n.79/2010 e n.1/2011;

Prende atto:

del "Rapporto Intermedio" richiamato in premessa che illustra le attività di verifica sugli interventi finanziati con risorse FAS condotte dall'UVER ai sensi del punto 2 della delibera 79/2010;

Delibera:

A. Definizioni e riduzione delle assegnazioni

1. È disposto, tenuto conto della volontà espressa da parte delle Amministrazioni regionali titolari in occasione dell'aggiornamento dei dati al 30 giugno 2010, il definanziamento nei confronti delle stesse Amministrazioni delle pregresse assegnazioni per un importo pari alle risorse FAS allocate su 226 interventi (quota FAS 334,1 milioni di euro), come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. È disposto, tenuto conto della volontà espressa da parte delle Amministrazioni titolari al termine del processo di verifica, il definanziamento, nei confronti delle stesse Amministrazioni, delle pregresse assegnazioni per un importo pari alle risorse FAS allocate su 26 interventi (quota FAS di 96,4 milioni), come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. È disposta, nei confronti delle competenti Amministrazioni regionali, la riduzione delle pregresse assegnazioni per un importo pari alle risorse FAS allocate su 89 interventi (quota FAS di 349,6 milioni) rimasti in situazioni di criticità senza possibilità di azioni correttive, come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

4. Le risorse definanziate di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 saranno riprogrammate da questo Comitato secondo i criteri previsti dalle delibere n. 79/2010 e n. 1/2011 richiamate in premessa.

B. Ulteriori attività di monitoraggio e verifica per interventi critici

1. L'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) operante presso il Ministero dello sviluppo economico, DPS, procederà a completare le verifiche previste nel Piano di lavoro già adottato e ad effettuare un ulteriore programma di verifiche sugli interventi finanziati dal FAS, in conformità a quanto stabilito al punto 2 della delibera n. 79/2010 e nel rispetto del principio di economicità dei controlli, sulla base di un ulteriore piano di lavoro predisposto entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera e condiviso dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dalle Amministrazioni interessate.

2. Gli esiti di tali verifiche saranno definiti dall'UVER, congiuntamente con un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulla base degli esiti di tali verifiche, le Amministrazioni titolari delle risorse valuteranno l'eventuale definanziamento, ovvero l'assunzione di azioni correttive. In mancanza di tali adempimenti verrà sottoposta a questo Comitato la proposta di riduzione delle assegnazioni alle Amministrazioni per un importo pari alle risorse FAS allocate sugli interventi, che verranno riprogrammate ai sensi della delibera n. 1/2011.

Roma, 30 settembre 2011

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2012

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 75



ALLEGATO

MILIONI DI EURO

	DEFINANZIATI DALLE REGIONI AL 30/06/2010		DEFINANZIATI DALLE REGIONI A FINE VERIFICA		PROPOSTA DI DEFINANZIAMENTO AL CIPE		TOTALE	
	N.o interventi	FAS al 30/06/10	N.o interventi	FAS al 30/06/10	N.o interventi	FAS al 30/06/10	N.o interventi	FAS al 30/06/10
EMILIA ROMAGNA							0	0,0
FRIULIA VENEZIA GIULIA	2	5,0					2	5,0
LAZIO	13	8,2	1	0,0	3	5,2	17	13,4
LIGURIA	10	4,3	1	2,0			11	6,3
LOMBARDIA	1	0,1			1	0,9	2	1,0
P.A. BOLZANO							0	0,0
PIEMONTE	4	3,8			1	5,0	5	8,8
TOSCANA	7	14,1					7	14,1
UMBRIA	3	0,7	1	3,1			4	3,8
VENETO	1	1,0	1	0,8			2	1,8
CENTRO-NORD	41	37,2	4	5,9	5	11,1	50	54,2
ABRUZZO	4	6,0	1	0,0	4	4,3	9	10,3
BASILICATA	16	58,5	1	0,5			17	59,0
CALABRIA	13	9,2	3	3,0	4	7,9	20	20,1
CAMPANIA			5	41,5	7	54,6	12	96,1
MOLISE	16	13,5	4	20,0			20	33,5
PUGLIA	73	181,7	3	14,2	2	2,4	78	198,3
SARDEGNA					1	0,5	1	0,5
SICILIA	63	28,0	5	11,3	66	268,7	134	308,0
MEZZOGIORNO	185	296,9	22	90,5	84	338,4	291	725,8
TOTALE	226	334,1	26	96,4	89	349,5	341	780,0

Gli elenchi degli interventi oggetto di definanziamento sono riportati negli allegati 2, 3 e 4 del Rapporto intermedio UVER

12A00799

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di due confezioni del medicinale per uso umano «Frivent».

Con la determinazione n. aRM - 3/2012-1117 del 3 gennaio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta MSD Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Frivent.

Confezione: 029554019.

Descrizione: «600 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Medicinale: Frivent.

Confezione: 029554021.

Descrizione: «400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

12A00652

